GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

I Giudici della quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 8417 del 14 marzo 2022 hanno ritenuto che l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto per uso di sostanze stupefacenti esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione

LA VICENDA

Intervenuti sul luogo di un incidente stradale, i Carabinieri notavano un veicolo gravemente incidentato che aveva impattato contro uno spartitraffico, abbattuto un palo della luce e divelto parte del guardrail; a bordo del veicolo si trovava l'imputato, il quale, trasportato in ospedale, presentava nel sangue e nelle urine tracce di cannabinoidi. Deferito veniva condannato dal Tribunale di Bergamo alla pena di sei mesi di arresto e ad ammenda in relazione al reato per guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di stupefacenti, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale. La decisione veniva confermata dalla Corte territoriale e l'imputato ricorreva per cassazione lamentando la mancata rimessione nel termine per la proposizione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione di legge per l'ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena e vizio di motivazione con riguardo alla richiesta sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria

LA DECISIONE

Gli Ermellini annullano la sentenza limitatamente alla questione concernente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria rinviandola sul punto ad altra Sezione della Corte territoriale di Brescia. La Corte premette che, nell'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. Ciò posto, la Corte di appello non ha svolto nessuna analisi dei parametri previsti dall'art. 133 cit., per cui ha omesso del tutto la prognosi in ordine alla possibilità di adempimento dell'obbligo di pagare una pena pecuniaria da infliggersi in via sostitutiva rispetto alla detenzione. Riguardo all'insufficienza dell'indicazione della facoltà di chiedere la messa alla prova contenuta nel decreto penale di condanna notificato all'imputato e la questione di legittimità costituzionale del termine per richiedere l'applicazione di detto istituto, la Corte lo ritiene manifestamente infondato unitamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato in quanto l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Per concludere infondato anche il motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione di un giudizio di equivalenza tra l'aggravante e la circostanza attenuante. I Giudici hanno giustamente ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 8417 del 14 marzo 2022

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo dell'11 marzo 2019, con cui Paris Marcello era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro duemilacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, C.d.S. (guida di auto Fiat Punto in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di stupefacenti - con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale).
1.1. In data 30 ottobre 2016, i carabinieri di Bergamo si portavano nei pressi di Bonate Sopra, dove si era verificato un sinistro stradale. Sul luogo notavano un veicolo gravemente incidentato che aveva impattato contro uno spartitraffico, abbattuto un palo della luce e divelto parte del guardrail; a bordo del veicolo si trovava l'imputato, il quale, trasportato in ospedale, presentava nel sangue e nelle urine tracce di cannabinoidi. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato contestato sulla base dei seguenti elementi:
a) l'esecuzione delle analisi attestanti la presenza di cannabinoidi su due campioni di diversi liquidi (sangue e urine);
b) le modalità del sinistro, sintomatiche di una perdita improvvisa del controllo di mezzo, del tutto compatibile con lo stato di alterazione del Paris;
c) l'omessa prospettazione di ipotesi alternative da parte della difesa.
1.2. In ordine alla doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di remissione in termini per consentire all'imputato di proporre istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Corte di merito ha rilevato che essa consisteva in una contestazione della mancata previsione legislativa di un termine più ampio per la sua proposizione. La successione delle nomine dei difensori, in quanto pur sempre riconducibile alle libere scelte dell'imputato, non può giustificare un maggior termine, né tale maggior termine risulta previsto, per tali casi, dalla legge. Con riferimento all'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha osservato che la certificata compatibilità del THC con la guida in stato di alterazione psicofisica non poteva essere svalutata, perché riscontrata nel sangue e nell'urina dell'imputato. La certificazione del laboratorio di analisi chimico-cliniche risultava contenere l'indicazione che l'analisi era stata eseguita alle ore 12.39 (benché il sinistro si fosse verificato non prima delle ore 9.45) e che l'esito era stato convalidato mediante il "Cut Off" di conferma. La precedente assunzione di stupefacenti non è sufficiente a ritenere integrato il reato in esame, occorrendo dimostrare la guida da parte dell'agente in stato di alterazione determinato da tale assunzione. Il Paris, nei cui confronti era accertata la presenza di cannabinoidi per 11.6 ng/ml, non aveva fornito spiegazioni alternative circa la ragione della fuoriuscita del proprio veicolo dalla sede stradale e della causazione di un tale singolare e grave incidente. Il sinistro, d'altronde, era avvenuto di mattina, tra veicoli non antagonisti, in assenza di problematiche di visibilità. Le dichiarazioni del teste Galeotto Pietro, appuntato dei CC, che aveva riferito di aver notato l'imputato "abbastanza lucido" non consentiva di contrastare tali considerazioni. Si trattava, infatti, di una deposizione conteneva una mera valutazione, priva di specifici ed oggettivi elementi idonei a supportarla. Inoltre, egli precisava di aver visto l'imputato in ospedale circa un paio d'ore dopo il sinistro, sicché quella valutazione non era riferibile al momento in cui il Paris guidava l'autoveicolo.
2. Il Paris, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell'art. 464 bis cod. proc. pen. per mancata rimessione nel termine per la proposizione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ed illegittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede il termine di soli quindici giorni per proporre la richiesta di messa in prova. Si deduce che, alla prima udienza del 28 gennaio 2018, il difensore dell'imputato aveva chiesto un breve rinvio, per contattare l'UEPE e il proprio assistito e per definire il processo con la messa alla prova, ma il Tribunale aveva rigettato la richiesta difensiva, rilevando che l'istanza di messa alla prova non era stata formulata contestualmente all'atto di opposizione a decreto penale di condanna.

La Corte di appello non ha accolto il motivo di impugnazione e quindi la richiesta di rimessione in termini, così impedendo all'imputato di proporre istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, perché essa istanza avrebbe dovuto essere presentata contestualmente all'atto di opposizione a decreto penale, entro quindici giorni dalla notifica (art. 461 cod. proc. pen.). Tuttavia, il testo del decreto penale di condanna, oggetto di tempestiva opposizione, non indicava con chiarezza la facoltà dell'imputato di chiedere, con l'opposizione, anche la sospensione del procedimento e la messa alla prova, a pena di decadenza. I Giudici di merito, pertanto, avrebbero dovuto concedere la richiesta di breve rinvio e la rimessione in termini, per consentire la corretta dell'istanza di messa alla prova. Al riguardo, doveva essere richiamata la pronunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 461 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova (Corte Cost., sent. n. 201 del 21 luglio 2016). La mancanza di una chiara indicazione nel decreto penale della facoltà prevista dagli artt. 168 bis e 464 bis cod. proc. pen. e la brevità del termine di quindici giorni per la proposizione dell'opposizione non avevano consentito l'esercizio della facoltà di chiedere la messa alla prova. La predetta facoltà, invece, deve essere riconosciuta in applicazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del finalismo rieducativo della messa alla prova ex art. 27 Cost..
2.2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Si osserva che le analisi di laboratorio delle urine avevano rilevato la presenza di THC-COOH, che tuttavia era solo un metabolita dei cannabinoidi, per cui esso non attestava in nessun modo un recente pregresso utilizzo di stupefacenti, potendo notoriamente rimanere nell'organismo umano anche per diverse settimane. Il laboratorio di analisi aveva ritenuto la presenza di THC solo compatibile con un'alterazione psico-fisica. Tale alterazione, tuttavia, non era stata accertata e/o verificata dai Carabinieri intervenuti (cfr. testimonianza del Galeotto) o dal personale sanitario del "118" e dell'Ospedale, al momento del ricovero dell'imputato. Riguardo all'asserzione della Corte di appello circa l'assenza nella deposizione del teste Galletto di specifici ed oggettivi elementi idonei a supportarla doveva obiettarsi che, al contrario, essa dimostrava che l'imputato si trovava in condizioni normali e non in stato di alterazione psico-fisica (tant'è che la versione dell'imputato, secondo il quale il sinistro si era verificato per una sua semplice distrazione alla guida, mentre viaggiava ad una velocità di circa 90 Km/h, era stata raccolta a verbale di sommarie informazioni dagli stessi Carabinieri intervenuti). Il Tribunale di primo grado aveva attestato la discreta lucidità del Paris anche dopo il sinistro, come riferito dal Galletto e dal medico di guardia in occasione del ricovero dell'imputato presso l'Ospedale di Bergamo. Incombeva sulla pubblica accusa l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di un'alterazione psicofisica dell'imputato, al momento della condotta di guida. Ai fini della prova del reato la mera positività dell'esame del campione dei liquidi biologici non è sufficiente, dovendo anche risultare l'effettiva sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica e la correlazione eziologica tra l'assunzione di stupefacenti e lo stato di alterazione. La concentrazione di metaboliti nelle urine persiste nei giorni successivi all'assunzione dello stupefacente, anche quando sono venuti meno gli effetti dell'alterazione psicofisica conseguenti a detta assunzione. Non è sufficiente l'accertamento dell'uso di droga nei modi previsti dall'art. 187, comma 2, C.d.S., attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici (in quanto tale accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione all'individuazione ed alla quantificazione delle sostanze), occorrendo la raccolta di altri elementi probatori dimostrativi della sussistenza di un'alterazione psicofisica. Infatti, a differenza dell'alcool, velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che abbia assunto la sostanza giorni addietro (oppure anche solo alcune ore prima) e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. L'esito della visita medica (vedi referto) attestava l'assoluta "normalità" dell'imputato subito dopo il sinistro (visita medica delle ore 10.14 del 30 ottobre 2016, mentre il sinistro era avvenuto alle ore 9.35 dello stesso giorno).
2.3. Violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che la Corte di

appello che lo stato di alterazione psicofisica non particolarmente grave risultava già valorizzato dal Tribunale, allorquando aveva benevolmente concesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato fosse già stato destinatario di sentenza di applicazione pena in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti in concorso (sentenza del G.I.P. del Tribunale di Vercelli del 27 ottobre 2015, irrevocabile il 16 settembre 2015). Invero, proprio in base alle suddette argomentazioni doveva essere formulato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
2.4. Violazione di legge per l'ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte di appello non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, omettendo di valutare che, proprio la sottoposizione dell'imputato ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. e precisamente quello della prestazione di attività non retribuita favore della collettività, avrebbe consentito un'adeguata tutela sociale e comunque il suo reinserimento, ai sensi dell'art. 27 Cost. Tenuto conto del mancato complessivo superamento del limite di due anni di reclusione e dell'evidente disomogeneità tra il precedente delitto e la successiva contravvenzione, l'imputato poteva usufruire di una seconda sospensione condizionale della pena. Ai fini della concessione di tale beneficio, la prognosi richiesta dalla legge deve valutare tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità complessiva dell'imputato, con l'evidente conseguenza che un solo precedente penale, per un delitto diverso dalla contravvenzione in questione, non poteva risultare ostativo di per sé.
2.5. Violazione degli artt. 53 e 58 L. n. 689 del 1981 e vizio di motivazione con riguardo alla richiesta sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Si osserva che la Corte di appello non ha disposto la sostituzione della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria, pur sussistendone i presupposti di legge, senza motivare al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla questione inerente alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed è infondato nel resto. Il primo motivo di ricorso, concernente l'insufficienza dell'indicazione della facoltà di chiedere la messa alla prova contenuta nel decreto penale di condanna notificato al Paris e la questione di legittimità costituzionale del termine previsto dall'art. 461 cod. proc. pen., per richiedere l'applicazione di detto istituto, è manifestamente infondato. Quanto all'indicazione della possibilità riconosciuta all'opponente di chiedere la messa alla prova, essa era riportata in un capoverso autonomo, ma immediatamente successivo, rispetto a quello contenente l'elencazione delle facoltà di richiedere i vari riti alternativi. Deve escludersi, pertanto, che la predetta indicazione risultasse poco chiara e comprensibile per l'imputato. Né appare costituzionalmente illegittimo il termine di quindici giorni per richiedere la messa alla prova contestualmente all'opposizione a decreto penale. Tale termine, infatti, è stato aumentato dall'art. 461 cod. proc. pen. rispetto alla disciplina di cui al codice abrogato e consente all'imputato di formulare una ponderata valutazione tra le opzioni strategiche, tra le quali, in primo luogo, quella di presentare opposizione. Non sussistono ragioni particolari per prevedere un termine per la richiesta di messa alla prova di entità superiore rispetto a quello previsto per accedere ai riti alternativi, scelta sicuramente più delicata in quanto implica la rinunzia ad esercitare le garanzie difensive del giudizio immediato. Peraltro, alla luce dell'applicazione della disciplina e dei principi generali vigenti in tema di impugnazione e, nell'ipotesi di specie, per le notifiche all'imputato e al difensore del decreto penale, è estensibile all'opposizione la disposizione dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., che statuisce la decorrenza del termine da quello che scade per ultimo (Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, Cargiolli, Rv. 225601; Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, Gigliola, Rv. 224701). Ne consegue che l'imputato può eventualmente giovarsi anche della non coincidenza delle date di notificazione a sé e al difensore. Non è evincibile, pertanto, una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe e, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma. La normativa in questione è indicativa della scelta discrezionale legislativa di far coincidere col momento dell'opposizione il termine finale per l'imputato per scegliere le modalità di svolgimento del procedimento. La richiesta di messa alla prova, peraltro, non è funzionale all'esercizio del diritto di difesa o

all'attuazione del principio del giusto processo e, infatti, in caso di giudizio ordinario non è neanche previsto che il decreto di citazione a giudizio contenga l'indicazione della possibilità dell'imputato di esercitare tale facoltà (vedi, sul punto, Sez. 3, n. 35995 del 23/10/2020, Buccino, Rv. 280775, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 7, lett. f, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, che sia dato avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova).
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è infondato. L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, Rv. 270168; Sez. 4 n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). Questa Corte ha ritenuto altresì che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish). Tali considerazioni risultano in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004). la quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento dello presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. Nella fattispecie, l'alterazione appare logicamente attestata dalla congiunta sussistenza di plurimi elementi indicativi dello stato di alterazione: il fortissimo impatto del veicolo contro lo spartitraffico, il palo della luce e il guard-rail nonché la distruzione del veicolo.
3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione di un giudizio di equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 187, comma 1-bis, C.d.S. e la circostanza attenuante ex art. 62 bis cod. pen., è infondato. Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello, con motivazione congrua ed adeguata ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza tra la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale e le attenuanti generiche; al riguardo, ha evidenziato che lo stato di alterazione psicofisica non particolarmente grave, sottolineato dal difensore, risultava già valorizzato dal Tribunale mediante il benevolo riconoscimento della circostanza prevista dall'art. 62 bis cod. pen., nonostante il precedente di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti in concorso.
4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il diniego del beneficio della sospensione

condizionale della pena, è infondato. Va rilevato in via preliminare che, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo; ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi. (Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, dep. 1991, Radosavljevic, Rv. 187298). Pertanto, nel denegare il beneficio in ragione del significativo precedente penale in materia di violazione alla disciplina sugli stupefacenti, per il quale era già stata concessa la sospensione condizionale, la Corte di merito ha dimostrato di avere valutato le condizioni oggettive e soggettive dell'imputato necessarie per formulare una prognosi favorevole ai sensi degli artt. 164 ss. cod. proc. pen., escludendone la ricorrenza.
5. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, è fondato. Va premesso che, nell'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333). Ciò posto, la Corte di appello non ha svolto nessuna analisi dei parametri previsti dall'art. 133 cit., per cui ha omesso del tutto la prognosi in ordine alla possibilità di adempimento dell'obbligo di pagare una pena pecuniaria da infliggersi in via sostitutiva rispetto alla detenzione.
6. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla questione concernente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Il ricorso va rigettato nel resto. Infine, va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Rigetta nel resto il ricorso.